REGIONE PIEMONTE

Assessorato Istruzione e Formazione

Apprendistato 2010 - 2012
Sperimentazione di percorsi di Alta formazione

(Art. 50 del D. Lgs. 10/09/2003, n. 276 s.m.i.)

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

la Regione Piemonte

E

la Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Confesercenti Piemonte, ABI Piemonte, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Politecnico di Torino, Consigliera regionale di Parità;

di seguito denominate *"Parti"*

premesso che

- l'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 *"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"* prevede, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza;

- l'art. 50 "*Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*" del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s.m.i., prevede che "possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni" e rimanda alle regioni la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative;

- in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/12/2004 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione e la Regione Piemonte, è stata realizzata la prima fase di sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari (Master di I e II livello, laurea);

- la suddetta sperimentazione, realizzata nel periodo 2005-2007, ha suscitato un elevato interesse ed una forte adesione da parte del sistema produttivo e del sistema universitario della nostra regione. Infatti, a seguito degli importanti risultati qualitativi e quantitativi raggiunti sia in termini di titoli conseguiti dagli apprendisti in esito ai percorsi formativi sia di stabilizzazione occupazionale, nel 2007 la sperimentazione è stata estesa, a seguito della sottoscrizione di un secondo Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a nuovi settori produttivi;

- al Capo IV "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" della L.R. 26/01/2007, n. 2 "*Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato*", la Giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate alla definizione della durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione;

- ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 23 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, possono altresì essere assunti soggetti con contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;

- il "*Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLSPS e dal MIUR*", ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro e l'apertura dei dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro, sottolineando quanto sia "*...importante che il valore scientifico del dottorato sia alto e internazionalmente riconosciuto come tale, oltre che spendibile, ove serva, sul mercato del lavoro. Il dottorato costituisce infatti il grado più alto di specializzazione offerto dalla università, sia per chi intende dedicarsi alla ricerca sia per chi desidera entrare nel mondo produttivo dotato di competenze e capacità progettuali e di ricerca di particolare peso*";

- il "Rapporto sul futuro della formazione in Italia", presentato in data 10 novembre 2009 dalla Commissione, istituita con Decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2009, ha sottolineato la necessità di dare attuazione alle "*potenzialità dell'istituto dell'apprendistato che sono molte e ancora largamente inespresse. In primo luogo quelle delle nuove tipologie di apprendistato, ovvero quello per l'espletamento del diritto-dovere e quello per il conseguimento di un diploma, che ... possono rappresentare una leva per avviare e rinsaldare quella collaborazione fra scuola, università e imprese che rappresenta un volano per l'innovazione e la crescita della competitività del sistema produttivo, oltre che un'occasione di rinnovamento per il sistema formativo*";

le Parti concordano che

1) in considerazione dei risultati positivi raggiunti con la prima sperimentazione, e tenuto conto delle modifiche introdotte all'art. 50 del D. Lgs. 276/2003, si ritiene di programmare, per il periodo 2010-2012, percorsi sperimentali di alta formazione in apprendistato finalizzati prioritariamente al conseguimento di titoli di livello universitario di Master di I e II livello e di Dottorati di ricerca;

2) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento di titoli di Master Universitario di I e/o II livello non può essere superiore a 24 mesi;

3) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca non può essere superiore a 48 mesi;

4) tali durate sono aumentabili sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;

5) la durata dei contratti di cui ai punti sopra citati ~~può essere~~ è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie che realizzano il percorso

formativo, di Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato;

6) l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese. Nel PFI, parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti i contenuti dell'azione formativa;

7) a seguito della presente intesa, le Parti sociali possono definire ~~definiscono~~ le norme generali, la durata e l'inquadramento contrattuale;

8) le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il conseguimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per l'ottenimento del titolo universitario;

9) le imprese, al fine di assicurare la necessaria formazione interna, rendono disponibili, in coerenza a quanto previsto dalla normativa regionale, adeguati strumenti e professionalità finalizzati a favorire l'integrazione impresa - università;

10) il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo;

11) nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU e le competenze raggiunte anche in percorsi formativi svolti presso l'impresa che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;

12) devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.

In analogia a quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante, i tutori aziendali, per lo svolgimento delle loro funzioni, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale;

13) la Cabina di regia regionale verifica l'andamento della sperimentazione.

Torino, ..20...Gennaio...2010

Letto e sottoscritto:

Regione Piemonte

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Confindustria Piemonte Luca Cassolini

Confartigianato Imprese Piemonte

Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte

Casa Artigiani Piemonte

Confcommercio Piemonte Cristina Rossetto

ConfApi Piemonte

Legacoop Piemonte

Confcooperative Piemonte

Confagricoltura Piemonte

Confesercenti Piemonte

ABI Piemonte

Università degli Studi del Piemonte Orientale _____

Università degli Studi di Torino _____

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche _____

Politecnico di Torino _____

Consigliera regionale di Parità _____